

Corte di Cassazione, sezione penale, Sezione III penale - Sentenza 17/12/2002 n. 42215
legge 109/94 Articoli 27 - Codici 27.1

Il direttore dei lavori è un professionista abilitato, incaricato dall'appaltatore o dal committente, che sovrintende alle opere, assumendo la responsabilità tecnica della loro esecuzione. Ai sensi dell'art. 6, co. 1, della legge 47/1985, il direttore dei lavori è tra i soggetti tenuti all'osservanza della conformità della edificazione alla concessione edilizia ed alle modalità esecutive stabilite nella medesima; il compito di controllo di tale soggetto (la cui violazione è sanzionata dall'art. 20 L. cit.) è quindi circoscritto all'accertamento di un valido provvedimento concessorio ed al suo rispetto. Per ritenere il direttore dei lavori responsabile del reato di edificazione senza concessione, non è sufficiente che egli sia venuto meno all'obbligo, che ha assunto con l'incarico, di verificare l'esatta esecuzione dei lavori stessi, ma occorre dimostrare altresì un suo effettivo contributo causale, di natura morale, alla commissione dell'illecito materialmente posto in essere da altra persona. La mera inattività nel controllo sull'andamento dei lavori non è sufficiente per ritenere il direttore dei lavori responsabile del reato di edificazione senza concessione, nel caso in cui il manufatto abusivo realizzato sia autonomo e non connesso con quello per il quale sia stata assunta la direzione dei lavori.